

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 855

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1992

**Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta per i servizi
generali resi dal comune (ISCOM)**

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito disegno di legge delega viene prevista l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un'imposta per i servizi generali resi dal comune (ISCOM). Contestualmente è prevista la soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) e l'attenuazione, attraverso il loro dimezzamento, delle aliquote, minime e massime, dell'imposta comunale sugli immobili.

La manovra si rende necessaria per una più equa ripartizione dell'onere fiscale complessivo a livello comunale, quale è venuto a delinearsi a seguito dell'introduzione, dal 1993, del predetto prelievo gravante esclusivamente sul possessore, a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, di immobili.

Tale obiettivo si intende raggiungere chiamando tutti indistintamente i potenziali utenti dei servizi generali resi dal comune, indipendentemente dal loro rapporto giuridico con l'immobile insistente sul territorio del comune medesimo, a contribuire agli oneri finanziari sopportati dall'ente locale per assicurare ai propri amministrati la fruibilità di un determinato grado di servizi indivisibili.

L'assetto tributario dei comuni verrebbe così ad essere articolato su tre piani fondamentali. Il primo, rappresentato dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), con aliquote sufficientemente tenui, avente il carattere di vera e propria imposta, sganciata come tale da qualsiasi correlazione con la prestazione di servizi, la quale assume come indice di capacità contributiva il possesso di valori immobiliari; il secondo, concretizzantesi nel prelievo a fronte dei servizi generali resi dal comune (ISCOM), di cui è proposta l'introduzione con il presente disegno di legge, il quale,

appunto perchè correlato alla fruibilità di servizi indivisibili, deve assumere come parametri di commisurazione del sacrificio fiscale imposto elementi adeguatamente indicativi della potenzialità di utilizzo dei servizi pubblici locali, quali l'ampiezza degli immobili utilizzati, la loro destinazione e collocazione in zone del territorio comunale più o meno dotate, la quantità e qualità di servizi messi a disposizione dal comune; il terzo, consistente in tutta una serie di tasse che sono richieste in corrispondenza di servizi pubblici divisibili, quali la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, il canone per il disinquinamento delle acque, le tasse sulle concessioni comunali, le tasse per l'occupazione di spazi pubblici.

L'assorbimento dell'ICIAP nella nuova imposta risponde ad esigenze di armonizzazione e razionalizzazione del sistema, nel senso di estendere anche agli insediamenti produttivi l'insieme di parametri che misurino con sufficiente attendibilità il grado di fruibilità di servizi, pur tenendo ovviamente conto del fatto che tali insediamenti si pongono, rispetto ai servizi pubblici locali, in un rapporto diverso da quello caratterizzante gli insediamenti abitativi.

Passando all'esame particolareggiato del provvedimento, si evidenzia che sono previsti cinque gruppi di appartenenza degli immobili, a seconda delle loro caratteristiche socio-economiche, con la fissazione di misure minime e massime dell'imposta, per ogni gruppo, da applicare alla superficie. Le misure minime e massime, nell'ambito delle quali il comune determina la tariffa da applicare sul proprio territorio, anche diversificandola in relazione alle zone di ubicazione individuate dal comune stesso in base al grado di dotazione di servizi pubblici, variano in funzione della classe di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appartenenza del comune; a tal fine sono stabilite quattro classi che dovranno essere formate sulla base della qualità e quantità dei servizi pubblici resi dal comune sul proprio territorio.

Per detti enti è contemplata, altresì, la facoltà, relativamente agli insediamenti destinati all'esercizio di imprese e di arti e professioni, di deliberare riduzioni od aumenti dell'imposta, in misura comunque non eccedente il 50 per cento, collegati a fasce di reddito di impresa o di arte e professione, imponibili ai fini IRPEF od IRPEG, determinati

sulla base della situazione economico-sociale locale.

* * *

La perdita del gettito ICI, sulla base dell'aliquota minima dimezzata al 2 per mille, valutata in 6.000 miliardi e la perdita del gettito ICIAP, valutata in 2.000 miliardi, saranno compensate, con conseguente indifferenza dell'onere complessivo, dal gettito della nuova imposta, calcolato, sulla base delle misure minime applicabili nei comuni appartenenti alla classe di maggior frequenza, all'incirca in 8.400 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti:

a) all'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1994, con soppressione dalla stessa data, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di un'imposta per i servizi generali resi dal comune, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) assoggettamento all'imposta dei seguenti soggetti passivi:

1.1) chi occupa, conduce o detiene, anche mantenendoli a propria disposizione o non utilizzandoli, locali a qualsiasi uso destinati siti sul territorio comunale;

1.2) chi esercita su aree attrezzate coperte o scoperte, site sul territorio comunale, attività imprenditoriali, artistiche o professionali;

2) esclusione dalla soggettività passiva dello Stato, delle Regioni, delle province, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, dei comuni e dei relativi consorzi od associazioni, delle aziende autonome dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni;

3) l'imposta sarà dovuta per anni solari in ragione dei mesi interi per i quali si è protratta la disponibilità o l'utilizzazione, intendendosi per mese intero anche la frazione di mese superiore a quindici giorni;

4) determinazione dell'imposta sulla base della superficie, computando in ragione del 10 per cento quella dell'area attrezzata scoperta, e del gruppo di appartenenza dell'immobile. A tal fine saranno formati 5

gruppi: il primo, comprendente le abitazioni e gli alloggi collettivi indicati nel gruppo catastale B) con relative aree attrezzate; il secondo, comprendente gli insediamenti industriali ed artigianali; il terzo, comprendente gli insediamenti per il commercio all'ingrosso o al minuto ed i pubblici esercizi; il quarto, comprendente gli insediamenti alberghieri e turistici; il quinto, comprendente gli studi professionali, gli uffici privati e gli altri insediamenti produttivi. I locali non utilizzati saranno collocati nel primo gruppo;

5) suddivisione dei comuni in quattro classi formate sulla base della qualità e quantità dei servizi resi e determinazione delle misure minime e massime dell'imposta a metro quadrato per ogni classe e per ogni gruppo, con attribuzione al comune della facoltà di stabilire le misure applicabili sul proprio territorio, nell'ambito del minimo e massimo assegnato, anche diversificandole secondo il gruppo di appartenenza degli immobili ed in relazione a zone di ubicazione individuate in base alla dotazione di servizi. In mancanza di deliberazione, si applicheranno le misure minime previste per la classe di appartenenza del comune;

6) le misure minime dell'imposta per ogni metro quadrato, nella prima classe, non potranno essere inferiori a lire 2.000 per il primo gruppo, lire 1.700 per il secondo, lire 3.000 per il terzo, lire 4.000 per il quarto e lire 4.500 per il quinto. Le misure massime, nella quarta classe, non potranno essere superiori a lire 4.500 per il primo gruppo, lire 3.500 per il secondo, lire 7.000 per il terzo, lire 8.000 per il quarto e lire 9.000 per il quinto;

7) attribuzione al comune, relativamente agli insediamenti destinati all'esercizio di imprese e di arti e professioni, della facoltà di deliberare riduzioni od aumenti dell'imposta calcolata ai sensi del numero 5), in misura comunque non eccedente il 50 per cento, anche diversificati secondo il gruppo di appartenenza degli immobili e la zona di loro ubicazione, collegandoli a fasce di reddito di impresa e di arte e professione imponibile ai fini IRPEF od

IRPEG formate sulla base della situazione economico-sociale locale. In caso di mancato esercizio della facoltà, la predetta imposta è ridotta alla metà se il reddito di impresa e di arte e professione non eccede lire quindici milioni;

8) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione; determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;

9) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune sul cui territorio sono siti gli immobili, previa dichiarazione del soggetto passivo;

10) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;

11) ineducibilità dell'imposta agli effetti delle imposte erariali sui redditi;

12) esenzioni dall'imposta per:

12.1) le aree destinate alle attività agricole e le costruzioni rurali destinate agli usi indicati nell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle destinate alla caccia, alla pesca ed agli allevamenti;

12.2) i locali e le aree utilizzate per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; per le stazioni del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

12.3) le aree utilizzate per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale; per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; come

strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali;

12.4) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

12.5) i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, da queste posseduti, destinati alla vendita e non utilizzati, limitatamente al periodo di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori o, comunque, da quando i fabbricati stessi sono diventati atti all'uso cui sono destinati;

b) all'attenuazione, con effetto dall'anno 1994, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, riducendo quella minima dal 4 al 2 per mille e quelle massime dal 6 al 3 per mille e dal 7 al 3,5 per mille.

2. I decreti legislativi saranno emanati entro il 31 ottobre 1993 sentito il parere delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento competenti per materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta.